



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. AOODGPER n. 481
Uff. III

Roma, 21 gennaio 2014

Agli Uffici Scolastici Regionali
Agli Ambiti Territoriali Provinciali

LORO SEDI

OGGETTO: Cessazioni personale scolastico 1 settembre 2014-Chiarimenti

Pervengono numerosi quesiti relativi ad alcuni dubbi interpretativi sui requisiti anagrafici e contributivi utili per la presentazione delle istanze di cessazione del personale scolastico e della domanda di pensione.

A tale riguardo, si precisa che per il personale di sesso femminile che opta per la liquidazione della pensione col sistema contributivo ai sensi dell'art.1 comma 9 della legge 243/04 (57 anni e 35 di anzianità contributiva) il requisito anagrafico dei 57 anni deve intendersi di 57 anni e 3 mesi, in considerazione dell'aumento della speranza di vita.

In merito alla pensione anticipata e alla possibilità di penalizzazione nel trattamento pensionistico per i dipendenti che siano in possesso di un'età inferiore ai 62 anni, si fa presente che tale penalizzazione in termini di riduzione percentuale del trattamento pensionistico non trova applicazione nei confronti di coloro che maturano il requisito contributivo entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi da prestazione effettiva di lavoro, ivi inclusi periodi di fruizione dei permessi ai sensi dell'art.33 comma 3 Legge 104/92 e successive modifiche.

Infine si precisa che sono state introdotte alcune novità dall'art.11 bis del D.L.102/2013 convertito in Legge 124/2013: possono cessare secondo i vecchi requisiti i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultavano essere in congedo ai sensi dell'art.42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 o aver fruito di permessi ai sensi dell'art.33, comma 3, della Legge 104/92, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a maturare il diritto a pensione secondo la disciplina pre- Fornero entro tre anni dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011.

La disposizione si applica anche al personale della scuola.

Le relative istanze volte al conseguimento del beneficio di cui al suddetto art. 11 bis del D.L. 102/2013 devono essere inoltrate alle competenti Direzioni territoriali del lavoro entro il 26 febbraio (circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.44 del 12/11/2013) che verranno graduate successivamente secondo criteri determinati dall'Inps.

Tenuto conto della data del 7 febbraio, scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cessazione, si invitano le SSLL a consentire al personale scolastico interessato di presentare le istanze anche oltre il termine del 7 febbraio con modalità cartacea ed a procedere alla successiva convalida al SIDI.

per IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario



Ministero I.U.R.
della scuola

Dip. per l'Istruzione

Dir. Gen. per il personale

f.to Gildo De Angelis